



IN QUESTA EDIZIONE

1. Il registro dei titolari effettivi – obblighi di comunicazione

1

Il registro dei titolari effettivi – obblighi di comunicazione

Per tutti i clienti

Con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 29/09/2023 (decreto pubblicato in data 9/10/2023) viene dato l'avvio al registro dei titolari effettivi e al relativo obbligo di comunicare la persona del titolare effettivo. La comunicazione dei dati avverrà tramite la pratica telematica "Comunicazione unica" all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, firmata digitalmente dal soggetto obbligato alla comunicazione. Per la sottoscrizione digitale del modello di comunicazione, pertanto, non sono ammesse deleghe / incarichi a terzi, ma i professionisti incaricati (p.e. dottori commercialisti) possono trasmettere telematicamente il modello già sottoscritto dal soggetto obbligato.

Si invita pertanto a verificare anzitempo che i legali rappresentanti delle società e degli enti obbligati a tale comunicazione siano dotati di firma digitale attiva (Smart-card o simile). In caso di firma digitale non più attiva, bisogna attivarsi in tempo ai fini di richiedere una nuova firma digitale; tale adempimento potrà comportare tempi lunghi nel caso di legali rappresentanti esteri raramente presenti in Italia. Si ricorda comunque che ora è possibile anche attivare una firma digitale online (da remoto) tramite operatori specializzati come Poste Italiane ([Link](#)), Infocert ([Link](#)), Namirial ([Link](#)) o operatori simili.

In sintesi, si applica quanto segue: la firma della comunicazione relativa al titolare effettivo deve avvenire esclusivamente con firma digitale da parte del legale rappresentante; noi come intermediario autorizzato possiamo effettuare poi per conto dei nostri clienti la trasmissione di tale comunicazione. Prossimamente vi contatteremo ai fini della predisposizione/firma della comunicazione del titolare effettivo. La comunicazione del titolare effettivo, con riferimento ai soggetti già esistenti alla data del 10/10/2023, deve avvenire entro il 11/12/2023.

L'obbligo di comunicazione della titolarità effettiva riguarda:

- a) Imprese dotate di personalità giuridica (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società di mutuo soccorso, società consortili);
- b) Persone giuridiche private iscritte nei registri di Regioni/Provincia e Commissariato del Governo (associazioni, fondazioni e simili, reti d'impresa con personalità giuridica, ecc.);
- c) Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini.

Dunque, risultano esclusi da tale obbligo le società di persone (Sas, Snc, ecc.) e le imprese individuali.

Sub a) Il titolare effettivo di società di capitali

Come titolare effettivo viene considerata la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni:

- la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale;
- la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.

In assenza di queste condizioni, il Titolare Effettivo è individuato considerando nell'ordine questi requisiti:

- il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell'assemblea ordinaria dei soci;
- l'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante.

Se anche con questi criteri l'attribuzione non è possibile, il titolare effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione.

Sub b) Il titolare effettivo di persone giuridiche private

Come titolare effettivo viene considerata la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:

- fondatore, se in vita;
- beneficiario;
- titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Sub c) Il titolare effettivo di Trust e istituti giuridici affini

Come titolare effettivo viene considerato la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

- costituente;
- fiduciario;
- guardiano;
- beneficiario;
- soggetto che controlla il Trust o i beni conferiti nel Trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.

Invece, i soggetti obbligati, costituiti dopo la pubblicazione, dovranno assolvere all'obbligo entro 30 giorni dall'iscrizione nei rispettivi registri oppure – per Trust e istituti giuridici affini – dalla loro costituzione.

Il Titolare Effettivo deve essere confermato periodicamente entro 12 mesi dalla:

- prima comunicazione;
- ultima conferma;
- modifica più recente, da comunicare entro e non oltre 30 giorni dall'atto che l'ha originata.

La conferma può anche essere contestuale al deposito del bilancio. La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge. La sanzione, secondo l'articolo 2630 del Codice civile, potrà variare da un minimo di 103 fino a un massimo di Euro 1.032 che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.

Per maggiori informazioni a riguardo si può anche consultare in Internet il seguente link: [Link](#).

Per ogni ulteriore chiarimento a riguardo rimaniamo a Vostra disposizione!



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

